

SENTENZA N 001/2012

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI CHIMICI
IN SEDE GIURISDIZIONALE

Composto dai Chimici Dottori

Armando ZINGALES	Presidente
Valter BALLANTINI	Consigliere
Elio CALABRESE	“
Sergio FACCHETTI	“
Fernando MAURIZI	“
Giuseppe Salvatore PANZERA	“
Antonio RIBEZZO	“
Renato SOMA	“
Eugenio COTTONE	Consigliere relatore

Sentenza

Sul ricorso presentato dal dott. [redacted] iscritto all'Albo dell'Ordine dei Chimici di [redacted] con il n. [redacted], sez. [redacted], avverso il provvedimento disciplinare adottato da parte del suddetto Ordine con atto notificato il 2 Gennaio 2012.

Fatto e Diritto

Con nota n. 295 del 19 settembre 2009 l'Ordine Provinciale dei Chimici di [redacted] convocava il dott. [redacted] per valutare la conformità del Suo comportamento al Codice Deontologico della professione di Chimico in relazione all'esposto dallo stesso inviato alla Capitaneria di Porto di [redacted]


Successivamente il dott. [redacted] in data 12 ottobre 2011, si recava presso l'Ordine di [redacted] come disposto dalla richiamata nota n. 295.

Il giorno 11 novembre 2011, il Consiglio dell'Ordine dei Chimici di [redacted] ravvisava la violazione dell'art. 8 del Codice deontologico e determinava per il dott. [redacted] la sanzione disciplinare della sospensione per giorni 30 (trenta).

Avverso tale provvedimento il dott. [redacted] rappresentato dall'Avv. [redacted] proponeva ricorso al Consiglio Nazionale dei Chimici con atto presentato il 1 Marzo 2012, chiedendone l'annullamento.

In ordine preliminare alla ricevibilità del ricorso il Consiglio rileva che:

Il D.M. 1 ottobre 1948: "Approvazione del regolamento per la trattazione dei ricorsi avanti il Consiglio Nazionale dei Chimici" espressamente prevede che è irricevibile il ricorso quando sia presentato dopo il termine di trenta giorni dalla comunicazione della deliberazione che si intende impugnare ovvero non sia



corredato della ricevuta del versamento di cui all'art. 2 del predetto Decreto Ministeriale

Per quanto attiene il rispetto dei termini va osservato che secondo il Consiglio dell'Ordine, il Dott. _____ avrebbe avuto notificata la decisione del Consiglio in data 2 gennaio 2012. In realtà pur essendo probabile tale data, non si ha prova di ciò in quanto la ricevuta di ritorno porta come data secondo lo standard italiano che vede il susseguirsi di giorno/mese/anno la seguente successione di numeri 02/02/2012 la cifra risulta corretta in 01/02/2012 senza apposizione di firma e specifica di correzione, quindi non è possibile escludere nessuna delle due date del mese di febbraio. Allo stesso tempo si deve osservare che nel ricorso presentato viene indicata come data di notifica la predetta data del 2 gennaio 2012, quindi non essendo tale punto oggetto di contestazione e considerato che per giurisprudenza consolidata la proposizione del ricorso produce l'effetto di sanare la nullità della notificazione dell'avviso di accertamento per raggiungimento dello scopo dell'atto, ex articolo 156 cod. proc. civ. (Cass. n. 10772 del 2006, Cass. n. 24975 del 2006), si deve considerare, ai fini della verifica della ricevibilità, come data di riferimento quella del 2 gennaio 2012

La data di ricezione presso il Ministero è ricavabile dal bollo pervenuto posto sulla busta raccomandata e riportante la data del 1 febbraio 2012 e quindi, considerando come data di notifica il 2 gennaio 2012, il ricorso è ricevibile per quanto attiene il rispetto dei termini essendo stato presentato entro il termine dei 30 giorni.

Per quanto attiene il mancato pagamento o la mancata presentazione della ricevuta del versamento, eseguito presso un ufficio del registro, della somma stabilita dall'art. 1 del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 261 e s.m.i. il Consiglio ritiene che tale elemento, a seguito dell'evoluzione giurisprudenziale, sia da ritenere sanabile e quindi non preclusivo per la ricevibilità (cfr. Cass. Civ. sent. n. 4668 del 27.06.1991).

Di conseguenza, determinata la ricevibilità del ricorso, il Consiglio è chiamato a pronunciarsi sull'ammissibilità dello stesso.

Il ricorso, contrariamente a quanto disposto dall'art. 5 del D.M. 1.ottobre 1948, è stato presentato direttamente presso il Consiglio Nazionale e non già, come ivi previsto, presso il Consiglio dell'Ordine territoriale che ha emesso la deliberazione che si intende impugnare.

Al riguardo si osserva che secondo quanto disposto dall'art. 3, comma 4, L. 241/1990 che regola il procedimento amministrativo *"In ogni atto notificato, al destinatario devono essere indicati il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere"*.

Da quanto è dato rilevare dall'esame degli atti, il Consiglio dell'Ordine di _____ nella relata di notifica ha indicato che avverso il provvedimento poteva essere presentato ricorso avanti al Consiglio Nazionale dei Chimici, anche se non ha ulteriormente specificato che, conformemente al D.M. 1 ottobre 1948, l'Autorità a cui ricorrere era sì il Consiglio Nazionale dei Chimici, ma mediante presentazione o notifica presso il Consiglio dell'Ordine che ha emesso il provvedimento.

La modalità di presentazione del ricorso attraverso la via gerarchica è ampiamente motivata nella norma richiamata, perché deve essere salvaguardato l'interesse pubblico rappresentato dall'obbligo di inviare, a cura dell'Ordine territoriale, copia dello stesso al Procuratore della Repubblica.



Tuttavia alla luce della giurisprudenza amministrativa secondo la quale *“La mancata apposizione, in calce al provvedimento amministrativo, della formula recante il termine e l'autorità presso cui impugnarlo, sancita dall'art. 3, comma 4, legge 241/90, può implicare, in caso di eventuale ritardo nell'impugnazione, il riconoscimento dell'errore scusabile solo quando ne sussistano i presupposti, ossia una situazione normativa obiettivamente inconoscibile o confusa, uno stato di obiettiva incertezza per le oggettive difficoltà di interpretazione di una norma, la particolare complessità di una fattispecie concreta, i contrasti giurisprudenziali esistenti o il comportamento dell'Amministrazione idoneo, perché equivoco, ad ingenerare convincimenti non esatti”* (Consiglio di Stato, sez. II, 08/04/2011, n. 27), va determinato se la mancata precisazione della modalità di presentazione possa essere causa di *“errore scusabile”*.

Nel caso di specie, l'errore scusabile non può essere riconosciuto nei termini in cui è documentalmente provato che il Consiglio dell'Ordine ha indicato la *“Autorità”* avanti alla quale doveva essere proposto il ricorso, ossia il Consiglio Nazionale, a nulla rilevando la mancata precisazione delle modalità di presentazione dello stesso, ossia il richiesto deposito o notifica presso l'Ordine territoriale che ha emesso il provvedimento.

Va, inoltre, rilevato che il ricorrente ha officiato del ricorso un legale e, quindi, si è avvalso di un professionista competente in materia. La normativa che regola il procedimento ha, inoltre, carattere regolamentare e risulta pubblicata, tra l'altro, anche sul portale ufficiale del Consiglio: *“www.chimici.it”*.

Ne consegue che, secondo la costante giurisprudenza in materia disciplinare, il ricorso presentato direttamente al Consiglio Nazionale, anziché al Consiglio dell'Ordine che ha emesso la delibera impugnata è da considerarsi inammissibile (cfr. Cons. Naz. Forense n. 88/07/RG del 15 marzo 2008, Cons. Naz. Forense n. 253/10/RG del 24 febbraio 2011, Cons. Naz. Forense n. 174/10/RG, del 12 novembre 2012).

P.Q.M

Il Consiglio Nazionale dei Chimici riunitosi in Camera di Consiglio dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma il 3 maggio 2012.

Il Segretario
Dott. Chim. Fernando Maurizi



Il Presidente
Prof. Chim. Armando Zingales

